

DECRETO 12 maggio 2016, n. 101

Regolamento recante l'individuazione delle modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. (16G00112)

Vigente al: 16-6-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici», e in particolare l'articolo 34, comma 2, ai sensi del quale, «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, devono essere individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti»;

Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota prot. 27-31/A2016-000183 del 21 gennaio 2016;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, espresso con nota prot. 29/0000357 del 21 gennaio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato 518/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato 845/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 5 aprile 2016 prot. GAB/7582/2016;

Adotta

Art. 4

Obblighi del distributore di articoli pirotecnici

1. Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le modalità di cui all'articolo 7.

2. Il distributore degli articoli pirotecnici assicura, anche tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici di cui al precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalità.

3. Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette modalità di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore può conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti di cui al comma 1.

Art. 5

Obblighi del fabbricante

e dell'importatore di articoli pirotecnici

1. Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento di cui all'articolo 7 e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti. Il produttore e l'importatore degli articoli pirotecnici adempiono ai predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.

Art. 6

Deposito preliminare alla raccolta

effettuato presso i distributori

1. Gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o restituiti dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, sono depositati all'interno di contenitori idonei a conservarne l'integrità anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici scaduti sono conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati.

2. Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 agosto 2011, n. 198, e presentare le seguenti caratteristiche:

a) non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;

b) essere pavimentato;

c) deve essere coperto e protetto dall'azione delle acque meteoriche e del vento;

d) essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di rifiuti da pirotecnici;

e) essere allestito in modo da assicurare l'integrità degli articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze

suddetti centri di raccolta. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli rimossi durante le attività di riparazione e manutenzione degli autoveicoli sono raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con oneri a carico del soggetto che svolge tali attività'.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 maggio 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro dell'interno
Alfano

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1587

Allegato 1

(articolo 6, comma 5)

Modulo di annotazione degli articoli pirotecnici e dei rifiuti da
pirotecnici raggruppati presso il deposito preliminare

Parte di provvedimento in formato grafico